

XVI LEGISLATURA

450ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2010

Presidenza della vice presidente BONINO,
indi del vice presidente NANIA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 17,05)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 21 ottobre ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Invito il senatore Segretario a dare lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame.

BUTTI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.203, 22.201, 22.203, 22.204, 22.205, 23.206, 28.203 e 33.204, nonché, a rettifica del parere già espresso, sulla proposta 1.208.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 23.202 e 24.202.

In ordine alle proposte 28.200 e 28.0.200 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia specificato che i relativi costi sono a carico dei consigli dell'Ordine.

A rettifica del parere già espresso sul testo del provvedimento, in relazione all'articolo 21 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che al comma 2 le parole "del CNF" siano sostituite dalle seguenti: "dal CNF".

La medesima condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì resa sulla proposta 21.205.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 33.

L'espressione del parere è rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 34, sulla proposta 2.5 (testo 2), nonché su tutti gli ulteriori emendamenti oggetto di riformulazione».

«La Commissione programmazione-economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione alle proposte relative all'articolo 34, parere di nulla osta.

Il parere è altresì di nulla osta in riferimento alle proposte emendative relative agli articoli 35, 36 e 37. Per quanto riguarda l'articolo 38, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 38.200, mentre in relazione alla proposta 38.700 il parere è favorevole a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia introdotta una clausola di invarianza. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti a tale articolo.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 39, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 39.700, 39.0.200 e 39.0.200 (testo 2), 39.210, 39.211, 39.246, 39.254, 39.266, 39.267, 39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272, 39.273 e 39.282. Esprime poi parere di nulla osta sugli emendamenti 39.200, 39.240, 39.244, 39.245, 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253, 39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.259, 39.261, 39.274, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito il seguente periodo: "Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito".

Infine, in relazione all'emendamento 39.201 il parere è favorevole, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia inserito il seguente comma: "I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni nonché per l'espletamento delle prove di esame devono essere a carico dei soggetti partecipanti alle prove".

In relazione all'articolo 39, il parere resta sospeso sull'emendamento 39.900 e sui relativi subemendamenti, nonché sull'emendamento 39.902.

Il parere è di nulla osta sulle proposte emendative riferite all'articolo 40. In relazione poi agli emendamenti riferiti all'articolo 41, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 41.700, mentre è sospeso su tutti i restanti.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 42 e sulle ulteriori riformulazioni».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 41.200.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 41.201, 41.202, 41.203, 41.204, 41.205, 41.3 e 41.211.

In ordine alla proposta 41.208, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera a) siano soppresse le parole "e tendenzialmente a carattere gratuito".

Il parere è di nulla osta su tutte le altre proposte emendative riferite sino all'articolo 45.

Il parere è altresì sospeso su tutti gli emendamenti a partire dall'articolo 46 e sulle ulteriori riformulazioni».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti a partire dall'articolo 50, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 50.207, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 50.202 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla soppressione del seguente periodo: "I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte effettuate in adempimento di ogni compito loro affidato".

In relazione agli emendamenti 64.700 e 66.0.700 il parere è altresì di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la parola: "possono" sia sostituita dalla parola: "devono".

Il parere è sospeso sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 2.215 (testo 2), 2.245 (testo 2), 2.245 (testo 3), 2.218 (testo 2), 8.223 (testo 2), 20.900 e relativi subemendamenti, 22.700, 28.700, 39.900 e

relativi subemendamenti, 39.902, 46.900 e relativi subemendamenti, 13.200 (testo 2), 10.0.200 (testo 2) e 10.232 rinviato dall'Assemblea in Commissione».

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, credo sia opportuno intervenire sull'ordine dei lavori prima di riaprire la discussione in Aula sul provvedimento di riforma dell'ordinamento forense.

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta - l'ultima nella quale ci siamo occupati di questo testo - si era presa la decisione, a nostro avviso saggia, e condivisa dal presidente Schifani, di riportare il testo in Commissione perché fossero dipanate alcune questioni che erano così controverse da legittimare la presentazione di 400 emendamenti e, peraltro, l'ulteriore voto su 60 articoli del testo. La Commissione, purtroppo, non è servita in alcun modo a dipanare tali questioni, né ad approfondirle - mi permetto di dire fuori dai denti - e neanche ad ascoltare le ragioni dell'opposizione o di coloro i quali comunque sono critici nei confronti di questo provvedimento, né a trovare una soluzione condivisa o a spiegare le ragioni per le quali alcune posizioni vengono sostenute in maniera così recisa.

Avevamo peraltro ridotto a cinque i punti di esame del testo, che costituiscono il cuore della novità di un ordinamento forense che interviene a distanza di settant'anni, o forse di più, dall'ultimo testo che governa e regola la materia. I punti in questione riguardavano la concorrenza, i giovani professionisti (importantissima questione, direi pregiudiziale per il Gruppo del Partito Democratico), la cancellazione dall'albo (abbiamo avuto una surreale discussione sul fatto che non si è riusciti neanche ad approvare la norma che prevede che non possano essere più iscritti all'albo gli avvocati che abbiano riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di mafia), la forma dell'organizzazione degli studi legali (questione in discussione altrove e pienamente risolta in tutta Europa, tra l'altro essenziale per garantire la competitività dei nostri professionisti rispetto agli altri colleghi europei) e, infine, i poteri disciplinari del Consiglio nazionale forense (ben sapendo che la questione della giurisdizione domestica sulle questioni disciplinari è all'ordine del giorno, per esempio, per quanto riguarda la magistratura, e trova, sia pure con soluzioni diverse, accenti unanimi in tutto il Parlamento italiano). Queste cinque questioni, essenziali per ridisegnare la professione dell'avvocato e consentire l'apertura del mercato di questa professione liberale ai giovani professionisti, sono state oggetto di una chiusura assoluta da parte della maggioranza. Torniamo in Aula con le stesse rigidità di prima e, purtroppo, in un clima politico che non solo non è rasserenato ma trova e troverà invece accenti di maggiore animosità e contrapposizione. È un peccato, perché questo è esattamente uno dei capitoli della modernizzazione del Paese.

In sede di Conferenza dei Capigruppo ho chiesto al presidente Schifani di poter disporre di più tempo per discutere: chiuderemo infatti l'esame di questo testo la settimana prossima. Vorrei però rivolgermi, se possibile, ai colleghi della maggioranza, anche di fronte alle interessantissime prese di posizioni che sono venute in quest'ultimo periodo dalla Confindustria e senza volere in nessun modo rallentare un *iter* che probabilmente è anche giusto trovi il suo esito prima del congresso nazionale del CNF; insomma, è una questione essenziale per ridisegnare il profilo della competitività dell'Italia e mi chiedo se sia questo il modo per affrontarla.

Ciò, tra l'altro, pone un'ulteriore questione, cui accenno soltanto perché non voglio rubare più tempo all'Aula. Le Commissioni del Senato e probabilmente le Commissioni parlamentari in genere non riescono più ad essere, anche in ragione dell'organizzazione dei lavori che dedica troppo poco tempo alle stesse, il luogo di un'istruzione dei provvedimenti che possa sfuggire all'animosità, che è normale si sviluppi nell'Aula, e veda invece i propri lavori affidati alle qualità di competenza, capacità di approfondimento e rispetto delle posizioni reciproche tra i diversi Gruppi rappresentati in Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, ho ascoltato, devo dire la verità, con un certo imbarazzo l'intervento della presidente Finocchiaro, perché in questo momento non capisco più cosa stia succedendo. Signora Presidente non è esatto dire che la Commissione giustizia non abbia affrontato questo tema. È da tantissimo tempo che la nostra Commissione, prima in

Comitato ristretto e poi in sede plenaria, ha affrontato un confronto serrato e costruttivo tra opposizioni e maggioranza. Voglio brevemente ricordare la genesi di questo provvedimento che non è improvvisamente venuto alla luce per decisione di questa maggioranza. Ricordo che anche nella passata legislatura fu presentato un testo analogo (di cui era primo firmatario il senatore Calvi), recuperato in gran parte in questa legislatura dal senatore Casson e portato all'esame del Parlamento, insieme ad un altro disegno di legge non molto dissimile dal primo, presentato dal senatore Mugnai. L'intero Parlamento, opposizioni e maggioranza, quindi, si era confrontato con tale testo.

In Comitato ristretto vi è stato un lunghissimo confronto - non uno scontro, ma un confronto - che ha prodotto un testo sostanzialmente condiviso, presidente Finocchiaro, dalla maggioranza e dalle opposizioni. Tale testo è stato poi esaminato, prima dalla Commissione e poi dall'Aula, senza suscitare particolari contrasti. Ci saremmo attesi in Aula dalle opposizioni un comportamento analogo a quello che avevano tenuto in Commissione.

Poi c'è stato un cambiamento di opinione da parte delle opposizioni, o perlomeno da parte del Partito Democratico (perché l'Italia dei Valori si è distinta dal Partito Democratico): un cambiamento legittimo, una diversa impostazione, un legittimo ripensamento, che però si scontrano con il confronto sereno che aveva caratterizzato il lavoro in Commissione.

Il provvedimento, dunque, è approdato in Aula, dove ha avuto luogo un esame lungo e travagliato, fino a che la scorsa settimana la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di rinviare in Commissione l'esame degli emendamenti che erano stati accantonati (circa 50), invitando la Commissione ad esaminare anche gli altri emendamenti.

I famosi cinque punti, le cinque questioni cui fa riferimento la presidente Finocchiaro, che abbiamo bene in mente, in parte erano contenuti negli emendamenti che erano già stati approvati dall'Aula e noi, Presidente, avremmo dovuto esaminare non gli emendamenti già approvati, bensì quei circa 50 accantonati. Ed è ciò che abbiamo fatto, oltre ad esaminare gli altri che non erano stati ancora esaminati dall'Aula.

I cinque punti cui fa riferimento la presidente Finocchiaro in parte non erano suscettibili di ulteriore esame, perché contenuti in emendamenti già approvati dall'Aula; per altro verso, si trattava di emendamenti che erano in evidente contrasto con la filosofia che aveva ispirato questo disegno di legge, sul quale era stato aperto un grande confronto, non soltanto con le opposizioni, ma con le varie anime dell'avvocatura, cosa che ci è stata anche rimproverata, come se fosse possibile per il Parlamento approvare un disegno di legge atteso da oltre 70 anni non d'intesa con le varie anime dell'avvocatura, ma contro i loro interessi e le loro attese. Ma è mai possibile, onorevole Presidente, fare una riforma dell'ordinamento professionale forense disinteressandosi dalle attese degli avvocati italiani, dalle aspettative dei 230.000 avvocati italiani?

Mi rendo conto che il collega Ichino è portatore di una filosofia completamente diversa da quella che ha ispirato la maggioranza, ma mi rendo anche conto che la filosofia che ha ispirato questo cambio di marcia da parte del Partito Democratico è sostanzialmente diversa da quella che ha ispirato il senatore Casson quando ha presentato il disegno di legge cui ho fatto riferimento e da quella che ha ispirato la posizione assunta dal Partito Democratico in Comitato ristretto, prima, e in Commissione giustizia, poi.

Per questi motivi, la maggioranza - e di questo debbo dargli atto - non ha ritenuto di accedere a quegli emendamenti che avrebbero - questi sì! - snaturato un disegno di legge largamente atteso dal Parlamento, almeno durante l'esame del provvedimento in Comitato ristretto e in Commissione giustizia, e lungamente atteso da tutti gli avvocati italiani. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Intervengo, signora Presidente, per associarmi alle considerazioni svolte dalla presidente Finocchiaro. Dando atto al presidente Berselli di aver fatto di tutto per cercare di mediare, la situazione è stata esattamente questa. Rinviata questa normativa alla Commissione, si è discusso a lungo sui primi articoli, per poi renderci conto che non vi era possibilità di mediazione. Il presidente Berselli ha proposto all'opposizione di portare alla discussione qualche punto, sul quale vi era intransigenza e dal quale non si poteva prescindere.

Pertanto, d'intesa con l'altra parte dello schieramento, cioè il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, abbiamo raggiunto un accordo su cinque punti. Questi cinque punti prevedevano un'apertura verso i giovani. È vero che vi sono più di 200.000 avvocati che discutono, ma noi ci siamo preoccupati prima di tutto dei giovani. In un momento in cui un giovane su tre non trova lavoro, noi

ci siamo preoccupati di aprire ai giovani. Nel momento in cui in Commissione antimafia si discute di codice etico, noi ci siamo preoccupati di fare in modo che chi fosse condannato per mafia e terrorismo non potesse essere iscritto all'ordine degli avvocati.

Non c'è stata possibilità di discutere alcun punto. Non c'è stata data possibilità di discutere, tanto è vero che, pur essendo tutti noi membri della Commissione d'accordo nel tenere sedute notturne, ciò è stato totalmente inutile, perché in mezz'ora, dopo esserci resi conto che non vi era discussione alcuna, si sono affrontati e risolti tutti gli emendamenti.

Per questo motivo, ed era giusto spiegarlo, noi torniamo ad esaminare il provvedimento in Aula. Mi associo comunque, lo ribadisco, a quanto sostenuto dalla presidente Finocchiaro. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).*

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signora Presidente, colleghi, come ha osservato il presidente Berselli, il Gruppo Italia dei Valori ha lavorato su questo provvedimento, che - come è evidente - in molte parti non ci soddisfa; proprio per questo, nutriamo delle perplessità sul calendario dei lavori che affronteremo nei prossimi giorni.

Ci troviamo di fronte a un problema che è un macigno: da un lato ci sono circa 240.000 avvocati; dall'altro, occorre evitare una riforma che ci allontani dall'Europa e che, di fatto, penalizzi, non tanto e non solo l'accesso delle giovani generazioni all'avvocatura, quanto, soprattutto, la possibilità per i giovani colleghi, una volta entrati nel circuito della professione dell'avvocatura, di continuare ad esercitare in modo compiuto la loro attività.

Per questo motivo, noi avremmo preferito un confronto per portare, innanzitutto, ad un disboscamento degli emendamenti all'attenzione dell'Aula, il cui numero ci appare davvero eccessivo. Avremmo poi preferito che la Commissione si fosse pronunciata, prima dell'Aula, su quei punti che la presidente Finocchiaro e il collega Serra hanno richiamato. Probabilmente, su tali punti non ci sarebbe stata sintonia, ma andavano discussi e sviscerati in un dialogo-confronto, e non scontro, ciò che, purtroppo, non avverrà.

Pertanto, siamo preoccupati di finire con l'approvare, sia pure in prima lettura (perché poi il disegno di legge passerà all'altro ramo del Parlamento) un provvedimento "bruttino", che non solo non riuscirà a mettere ordine all'accesso alla professione, ma che manterrà soprattutto una grande confusione all'interno del mondo dell'avvocatura. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. Colleghi, come annunciato, nel corso della seduta la Presidenza darà comunicazione del calendario dei lavori, approvato all'unanimità, di questa settimana e della prossima.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

CASSON *(PD)*. Vorrei intervenire sulle dichiarazioni del senatore Berselli.

PRESIDENTE. Senatore Casson, il senatore Berselli non è un rappresentante del Governo sulle cui dichiarazioni si può riaprire il dibattito.

CASSON *(PD)*. Si tratta solo di pochi secondi.

PRESIDENTE. Non è un problema di secondi, ma di Regolamento e di capire a che titolo lei chiede la parola. Potrà intervenire non appena ne avrà la possibilità per illustrare emendamenti o per dichiarazione di voto. Senatore Casson, non posso fare altrimenti.

CASSON *(PD)*. Mi prenoto per fare la dichiarazione di voto sul primo emendamento posto in votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora riprendere l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 17.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei ricordare che manca il parere della 5ª Commissione sia sull'emendamento 17.250 che sull'emendamento 17.251. Inoltre, l'emendamento 17.214 è precluso.

In queste condizioni la Presidenza è dell'avviso di accantonare l'articolo 17, per mancanza dei pareri, e di passare all'esame dell'articolo 18, salvo diversa opinione del relatore.

VALENTINO, *relatore*. Concordo con la Presidenza.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 18, che invito i presentatori ad illustrare.

*DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, colgo l'occasione per parlare della difficoltà di proseguire in questo lavoro in presenza di un numero tanto elevato di emendamenti accantonati e di articoli non votati.

Vorrei far rilevare come alcuni emendamenti siano assolutamente contraddittori tra loro e provengano dall'approvazione in Aula di testi su cui il relatore ha dato parere favorevole e per i quali presenta ora emendamenti soppressivi. Mi riferisco, ad esempio, all'abitudine dell'esercizio della professione forense. All'articolo 2, comma 1, a seguito di un emendamento soppressivo, si è stabilito che l'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

È stato cioè eliminato il riferimento alle parole «in via abituale e prevalente». Successivamente, all'articolo 20, l'emendamento presentato dal relatore in Commissione va in direzione totalmente opposta. Questo sistema basato sugli accantonamenti, per cui non si capisce più la logica di un provvedimento, rende impossibile ottenere un testo decente, signora Presidente. Questo Parlamento è pieno di giuristi. Noi ci dobbiamo vergognare per i testi che licenziamo; non riusciamo infatti a spiegare all'opinione pubblica perché siano così incoerenti e contraddittori.

Detto questo, desidero esprimermi anche sulla questione relativa al ritorno in Commissione del provvedimento in discussione. Il ritorno in Commissione, infatti, non ha consentito in alcun modo di giungere a qualche punto condiviso. Dico questo, perché il senso del ritorno in Commissione non poteva che essere quello di cercare di favorire un accordo su determinati punti qualificanti. Ho chiesto più volte al presidente Berselli di informare il Presidente del Senato del fatto che non era possibile raggiungere un accordo, certo non per mancanza di una volontà costruttiva da parte delle opposizioni. Noi avremmo voluto un confronto costruttivo anche su alcuni punti qualificanti; ma non ci siamo riusciti, come ha ben chiarito la senatrice Finocchiaro.

Adesso si continua ad accantonare e ad attendere un parere della Commissione bilancio, che spesso è anch'esso criptico ed assolutamente incoerente. In più punti la Commissione bilancio ha detto che era possibile evitare di sfiorare il bilancio attraverso il ricorso alla finanza pubblica e che quindi sarebbe bastato correggere gli emendamenti al fine di evitare un maggiore aggravio a carico dello Stato; in altre occasioni, la stessa Commissione bilancio non ha voluto adottare lo stesso principio. Chiediamo allora come sia possibile proseguire in questo modo. Io la prego, signora Presidente, di voler sinceramente rimettere in discussione la possibilità di andare avanti. E soprattutto, se si deve andare avanti, le chiedo di partire con un ordine inverso: ripartiamo dall'articolo 1, altrimenti non sarà assolutamente possibile comprendere il senso e la logica di questo provvedimento. A noi è chiarissimo cosa vogliamo fare: il Partito Democratico vuole un provvedimento moderno, che non si raccolga intorno agli interessi di una corporazione, ma che apra ai giovani e renda competitivo l'esercizio della professione. Il filo logico c'è; ma, se andiamo avanti con questo sistema incoerente, non potremo raggiungere alcun risultato positivo.

Da ciò è chiaro ed evidente che io posso illustrare l'emendamento 18.203, dicendo che l'autorizzazione all'insegnamento deve essere vagliata dal Consiglio nazionale forense, che dovrà valutare se è compatibile o meno l'esercizio della professione - con il primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente - con l'insegnamento. Ciò significa che il Consiglio nazionale forense dovrebbe intervenire per evitare, in via preventiva, qualsiasi conflitto di interessi, in particolare quello relativo all'esercizio delle attività di insegnamento e di ricerca, quando la professione forense non può essere esercitata nell'interesse pubblico e nell'interesse del cliente. Vorrei far presente, però, che con l'accantonamento di emendamenti precedenti il principio perde assolutamente di logica. L'articolo 18 contiene eccezioni alle incompatibilità di cui all'articolo 17. Insisto pertanto perché si svolga anzitutto un'esposizione coordinata di tutti gli articoli, ripartendo dall'articolo 1 ed acquisendo preventivamente i pareri della Commissione bilancio; in tal modo ci sarà consentito di svolgere un lavoro ordinato, soprattutto nell'interesse pubblico.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, lei ha posto la richiesta di ripartire dall'esame degli emendamenti accantonati, prima di continuare con l'esame degli articoli. Formalizza tale richiesta?

DELLA MONICA (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla richiesta formulata dalla senatrice Della Monica.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, io credo che si debba seguire il criterio che è sempre stato adottato, proseguendo con l'esame degli articoli, partendo dal punto cui eravamo giunti al momento in cui interrompemmo i lavori per rinviare il provvedimento in Commissione per una riconsiderazione e per un confronto ulteriore.

Ritornare indietro significherebbe infatti ricominciare da capo. Noi abbiamo già le idee chiare. Quelli accantonati sono emendamenti sui quali si è fatta una riflessione puntuale anche in Commissione: infatti, contrariamente a ciò che ho ascoltato, la fase dei lavori in Commissione è stata piuttosto approfondita, anzi direi sensibilmente approfondita. Certo, non si è trovata una sintesi e non si è trovato un accordo. Ognuno ha proposto e difeso le proprie ragioni, nella piena consapevolezza che esse dovessero prevalere. Si sono scontrate, signora Presidente, due filosofie, ferma restando la disponibilità da parte della maggioranza - ribadita oggi dal presidente Berselli - di riconsiderare ragioni di opportunità, ove mai venissero formulate, e valutarle nella forma più consona.

Credo si debba seguire l'ordine dei lavori com'è stato finora condotto. Le norme sulle incompatibilità possono essere esaminate alla luce degli emendamenti e grazie al lavoro fatto in Commissione, proprio in virtù di quel lavoro che ha permesso di esaminare tutta la parte precedente e tutte le proposte precedenti e di accantonarle. Credo, dunque, si possa andare avanti come si è sempre fatto, riprendendo l'esame dell'articolo 18, la cui trattazione si era interrotta quando fu deciso di assumere le determinazioni note.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, io ho formalizzato la mia proposta e vorrei che venisse votata.

PRESIDENTE. Lei ha formalizzato la richiesta a norma dell'articolo 92 del Regolamento. Pertanto, a norma del citato articolo, su questa discussione, prima che il Senato sia chiamato a decidere votando per alzata di mano, la Presidenza può dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, intervengo per associarmi a quanto richiesto dalla senatrice Della Monica e per annunciare il voto favorevole su tale proposta.

***ICHINO (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, desidero solo far osservare che abbiamo accantonato l'articolo 17, che tratta la materia delle incompatibilità, e che l'articolo 18 ha come oggetto le eccezioni alle norme sulle incompatibilità. Qualcuno può spiegarci come sia possibile discutere delle eccezioni se non sappiamo ancora quali sono le norme generali sulle incompatibilità? Questo è solo un esempio, perché potremmo farne altri dieci.

Gli articoli che abbiamo accantonato stabiliscono principi generali della materia. Più si va avanti e più si va nel dettaglio. Non è materialmente possibile e non ha alcun senso logico procedere nella discussione, senza conoscere la sorte degli articoli accantonati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, allo stato abbiamo 83 emendamenti accantonati che riguardano i primi 16 articoli. Poi c'è l'accantonamento di tutti gli emendamenti che riguardano l'articolo 17 e c'è, obiettivamente, il problema che riguarda l'articolo 18, strettamente correlato all'articolo 17. Ciò che è stato accantonato è anche materia emendata dalla Commissione, su cui quindi c'è stato un voto della Commissione; inoltre, non è questione di due o tre emendamenti - nel qual caso potrei anche capire - ma di ben 83 emendamenti: quindi, si tratta di una materia molto vasta. Pertanto, la ragionevolezza imporrebbe forse di cominciare dagli accantonati per avere una visione organica di ciò che stiamo affrontando. Penso che tale soluzione sia più ragionevole. Questi emendamenti, peraltro, devono comunque essere votati: si tratta di votarli prima o dopo, e io propongo che lo si faccia con ordine. Pertanto, sono favorevole a partire dall'articolo 1.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, gli emendamenti accantonati sono stati ampiamente trattati nei lavori svolti in Commissione. Io ho valutato che, per una maggiore snellezza, la trattazione dovesse proseguire a partire dal punto in cui abbiamo interrotto la discussione in Aula. Tuttavia, poiché la questione non è fondamentale, modifico la mia precedente opposizione e mi associo alla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica.

PRESIDENTE. Allora, signor relatore, lei è favorevole a riprendere dall'esame degli emendamenti accantonati e, in particolare, da quelli presentati all'articolo 1.

Quindi, sulla richiesta avanzata dalla senatrice Della Monica, sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari e il relatore, si decide di riprendere i lavori partendo dagli emendamenti accantonati e, dunque, dall'articolo 1.

Faccio notare, però, che all'articolo 1 sugli emendamenti 1.208 (testo 4)/1 e 1.208 (testo 4)/2, presentati dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, e 1.208 (testo 4), presentato dalla Commissione, manca il parere della 5^a Commissione permanente.

Inoltre, il relatore ha testé presentato l'emendamento 1.501, con il quale si propone di sostituire le parole "previo parere" con le altre: "su proposta".

Onorevoli colleghi, mi scuso, ma vi è un po' di difficoltà anche nella trasmissione degli atti. È pervenuto in questo momento il parere della 5^a Commissione permanente su alcuni emendamenti, compresi quelli relativi all'articolo 1. Invito pertanto il senatore Segretario a dare lettura di tale parere.

BUTTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.5 (testo 2), 8.223 (testo 2), 10.0.200 (testo 2), 10.232, 8.230 (testo 3)/6 e 21.205 e relativi subemendamenti.

Sull'emendamento 13.200 (testo 2) il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 6 siano aggiunte le parole: "fermi restando gli obblighi contributivi vigenti". Sull'emendamento 39.902 il parere è di nulla osta, a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 2 e sull'emendamento 8.230 (testo 3) a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, dopo la parola: "stabilisce" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 22.201 (testo 2), 22.700 (testo corretto), 28.700 (testo corretto), 24.202 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/1 e 28.0.200 (testo 2)/2, 33.700, 38.200 (testo 2), 38.750, 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901 e 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3 e 39.901/4, 39.1000, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/7, 39.1000/8, 39.1000/9, 39.1000/10, 39.1000/12, 46.900, 47.1000/2, 64.700, 66.0.700, 2.218 (testo 3), 16.226, 16.227, 17.251 e 20.227 (testo 2).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo d'Aula n. 3».

PRESIDENTE. Colleghe, diamo ora la possibilità agli Uffici di aggiornare il fascicolo degli emendamenti in base al parere di cui è stata data lettura.

Omissis

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,46).

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 18,46)

La seduta è ripresa.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.208 (testo 4)/1 e 1.208 (testo 4)/2. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.208 (testo 4).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo per un chiarimento. Poc'anzi è stato segnalato all'Aula un emendamento del relatore. Vorrei capire a quale articolo si riferisce.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, l'emendamento 1.501 è stato ritirato.

PERDUCA (*PD*). La ringrazio, signor Presidente.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 18,50)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.208 (testo 4)/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Non è approvato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208 (testo 4)/2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208 (testo 4)/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208 (testo 4).

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Chiederei anche ai senatori di sedersi, in modo da far emergere le schede di coloro i quali risultano votanti pur essendo assenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208 (testo 4), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. L'emendamento 1.501 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.5 (testo 2) e parere favorevole sull'emendamento 2.600 (testo 2).

L'emendamento 2.215 (testo 2) è assorbito.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.218 (testo 3), così come è formulato: pur comprendendo le ragioni che lo hanno ispirato, ritengo che con la sua approvazione si attiverebbero dei meccanismi procedurali complessi. L'emendamento infatti prevede «l'assistenza dell'avvocato d'ufficio a favore della parte ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione»: ogni qual volta, cioè, dei problemi connessi al periodo di maternità impongano l'assenza giustificata dell'avvocato madre, si mette in moto un procedimento che mi sembra abbastanza complicato. L'assistenza dell'avvocato d'ufficio...

PRESIDENTE Senatore Valentino, le ricordo che sull'emendamento 2.218 (testo 3) manca il parere della Commissione bilancio. Pertanto può andare avanti nell'espressione dei pareri.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.219 e 2.220.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 2.235, 2.236, 2.237, 2.245 (testo5)/1, 2.245 (testo5)/2, 2.245 (testo5)/3, 2.245 (testo5)/5, 2.245 (testo5)/6, 2.245 (testo5)/8, 2.245 (testo5)/9, 2.245 (testo5)/10.

Gli emendamenti 2.238, 2.239, 2.240, 2.241, 2.242, 2.243, 2.444, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251, 2.252 sono assorbiti. Per quanto riguarda l'emendamento 2.253 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole agli emendamenti 2.245(testo5)/4 e 2.245 (testo5)/7, a condizione, per quest'ultimo, che venga riformulato sostituendo la dizione: «ad esclusivo vantaggio» con la seguente: «nell'esclusivo interesse». Sono ovviamente favorevole all'emendamento 2.245(testo 5).

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore, ma per quanto riguarda l'emendamento 2.218 (testo 3), attesi i rilievi formulati dallo stesso relatore e atteso il parere contrario della 5^a Commissione, invito la senatrice Germontani a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, in modo da poter anche chiarire degli elementi che, soprattutto in ordine al capoverso 3-*bis*, non sono molto comprensibili così come sono formulati. Infatti, si parla dell'assistenza dell'avvocato d'ufficio, e questo vale certamente nelle cause penali, ma non per quelle civili, ad esempio. Pertanto, anche dal punto di vista della tecnica legislativa, la soluzione normativa individuata ha molte carenze.

Per questo motivo, per il parere contrario della 5^a Commissione e per le difficoltà alle quali può dare adito e che il relatore ha ben esplicitato, invito - ripeto - la proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.5 (testo 2) è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.600 (testo 2).

Verifica del numero legale

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

INCOSTANTE (PD). Senatori Segretari, controllate! Ma come si fa a parlare di numero legale quando non ci sono i senatori? *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, ci sono i senatori Segretari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.600 (testo 2), presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 2.215 (testo 2) è assorbito.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, per mia conoscenza, da cosa è assorbito tale emendamento?

PRESIDENTE. Dall'approvazione di quello precedente.

SERRA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Non è così, perché nell'emendamento 2.600 (testo 2) è previsto un periodo di cinque anni, mentre nella mia proposta si parla di iscrizione all'albo degli avvocati per i docenti universitari subito: quindi, a mio parere, non è affatto assorbito.

Mi chiedo come sia possibile che chi insegna ai giovani a superare l'esame non possa essere iscritto all'albo degli avvocati.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, a mio avviso l'emendamento è assorbito; in ogni caso, esprimo parere contrario.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.215 (testo 2).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.215 (testo 2), presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 2.218 (testo 3) in un ordine del giorno?

GERMONTANI (*FLI*). Signor Presidente, innanzitutto, a me non sembra che sia stato espresso un parere contrario dalla 5^a Commissione permanente su tale emendamento.

PRESIDENTE. Ho comunicato che il parere della 5^a Commissione permanente non è ancora pervenuto.

GERMONTANI (*FLI*). Attendiamo quindi il parere?

PRESIDENTE. Le è stato comunque rivolto un invito a trasformare l'emendamento 2.218 (testo 3) in un ordine del giorno.

GERMONTANI (*FLI*). Signor Presidente, quella in esame è la terza formulazione di un emendamento che io ritengo importante e sacrosanto, perché riguarda il riconoscimento del diritto alla maternità

delle avvocatessse. Ricordo che tale diritto viene riconosciuto ai magistrati, ai cancellieri e ad altre donne che svolgono attività in questo settore. Credo si tratti di un intervento positivo e importante. Questa è la terza formulazione dell'emendamento 2.218: la prima era molto più chiara e lineare, ma su di essa, senza particolari motivi, è stato espresso un parere contrario dalla 5ª Commissione permanente; anche sulla seconda formulazione la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, perché sono stati considerati i costi aggiuntivi derivanti dall'allungamento del processo causato dall'interruzione da parte della donna avvocato nella difesa del suo cliente per il periodo della maternità; a questo punto, abbiamo individuato un'altra formulazione, sulla quale la 5ª Commissione permanente non è stata coinvolta.

Per tale motivo, non accetto la richiesta di formulare un ordine del giorno e quindi mantengo l'emendamento 2.218 (testo 3). *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 2.218 (testo 3) è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione permanente.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.219 e 2.220 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.235, identico agli emendamenti 2.236 e 2.237.

PEGORER (PD). Prima di mettere in votazione l'emendamento, chiedo a dodici colleghi il sostegno alla richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

INCOSTANTE (PD). Ormai siamo in fase di verifica del numero legale!

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, siamo in sede di verifica!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mettetevi d'accordo!

***ICHINO (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, questi emendamenti riguardano uno dei punti più rilevanti e più gravi del provvedimento in esame. Il comma 6 dell'articolo 2 pretende di inibire a chi non è iscritto all'albo degli avvocati l'esercizio della consulenza in materia legale (parliamo ovviamente di consulenza stragiudiziale).

Noi non possiamo procedere su questo terreno se non considerando attentamente il fatto che le nostre università sfornano ogni anno decine di migliaia di laureati in giurisprudenza, dei quali meno del 10 per cento si iscriverà a un albo degli avvocati; tutti gli altri sono destinati a esercitare le loro conoscenze giuridiche al di fuori della professione forense. Con questa proposta noi metteremmo fuori legge la maggior parte di loro, perché la maggior parte di loro non diventerà neppure legale di impresa.

Ci sono poi i laureati in scienze politiche. Anche questa laurea comporta uno studio rilevante del diritto, così come si studia diritto anche nelle facoltà di ingegneria e di economia e commercio. Tutti i laureati di queste altre facoltà si vedrebbero inibita la possibilità di esercitare le proprie conoscenze giuridiche in un rapporto professionale, in quanto a loro è evidentemente impedita in modo assoluto l'iscrizione all'albo degli avvocati. Questa è una scelta gravissima e - arrivo a dire - anche incostituzionale, perché è evidente che non c'è alcuna ragione di carattere economico o sociale per questa limitazione, se non quella di creare una rendita di posizione per il ceto forense.

Datemi un solo motivo per cui debba essere vietato a un laureato in scienze politiche, in economia o in legge, che non sia iscritto all'albo, di esercitare le proprie conoscenze giuridiche nel proprio lavoro, anche a vantaggio di un cliente o di un committente con il quale abbia instaurato un rapporto professionale: se non mi sapete dare una ragione per questo, dovete riconoscere che questa norma, non avendo ragion d'essere, è irragionevole e incostituzionale.

Esistono addirittura delle professioni vere e proprie per le quali non è prevista alcuna regolamentazione e che non sono inquadrati in albi o ordini, come per esempio quella degli amministratori di condominio o dei periti d'infortunistica stradale, che tuttavia hanno una loro identità, una loro storia e una loro autocoscienza professionale collettiva. Sono professionisti che lavorano quotidianamente con le leggi e il codice in mano: avete mai visto un amministratore di condominio che non prenda in mano il codice per consigliare i condomini sul come si deve affrontare una questione piuttosto che un'altra? Ebbene, in teoria, secondo la norma che vi apprestate ad approvare, agli amministratori di condominio sarebbe vietato di esercitare la loro attività a favore dei condòmini.

In ogni caso, se proprio volete che questa norma venga approvata, almeno formulatela in un modo tecnicamente accettabile. Voi dite che è consentito - bontà vostra! - al non iscritto all'albo esercitare le proprie competenze giuridiche soltanto in favore del datore di lavoro, purché sia esclusivamente nel suo interesse, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il nostro ordinamento conosce però almeno altri dieci tipi legali di contratto, in cui l'attività personale e intellettuale del prestatore può essere dedotta come oggetto: penso, per esempio, al lavoro a progetto, al contratto di società con il lavoro come conferimento personale, al lavoro in partecipazione, al lavoro cooperativo, al contratto d'opera, e persino al lavoro gratuito dei volontari.

Indicatemi voi un solo motivo per cui deve essere consentito mettere le proprie conoscenze giuridiche a disposizione del proprio datore di lavoro solo nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ma non in una di quelle altre dieci forme di contratto in cui il proprio lavoro può essere oggetto della prestazione. Anche questo non ha senso, ed è pertanto irragionevole e incostituzionale la norma che pone questo divieto.

Vi chiedo, per la dignità di quest'Aula, di dare una risposta a queste domande. Se non lo farete e tuttavia respingerete l'emendamento in discussione, compirete un atto irragionevole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, condivido il giudizio del senatore Ichino, nel senso di ritenere che questo sia uno dei passaggi più significativi del disegno di legge in esame.

Noi, come Gruppo dell'Italia dei Valori riteniamo che la consulenza legale debba essere riservata a chi abbia il titolo per renderla. Senatore Ichino, lei ha chiesto un esempio. Immaginiamo il caso di un atto di querela, che non è un atto del giudizio, ma di impulso al giudizio, che venga redatto non da un avvocato, ossia da chi si assume la responsabilità dell'atto che va a compiere il cliente; o il caso di una denuncia, che non è un atto del giudizio, poiché precede il giudizio. Per determinate attività si richiede una particolare preparazione - nella speranza che questa ci sia - perché le conseguenze degli atti che precedono il giudizio, e quindi sono stragiudiziali... *(Commenti del senatore Ichino)*. La querela non è un atto giudiziale, senatore Ichino, bensì un atto stragiudiziale, perché introduce: è una richiesta di giudizio. Mi dispiace doverla contraddire. La querela, pur se ne parla il codice, non è un atto giudiziale. *(Applausi dai Gruppi IdV e PdL)*.

Si tratta di una questione tecnica. La querela è una richiesta di giudizio: *quaero*, richiedo; è un'invocazione di giudizio, non è un atto giudiziale. Affidato alla gestione di chi non sia avvocato, e che quindi non si assume la responsabilità di ciò che va a compiere il querelante, è un atto, questo sì, di irresponsabilità, e di questo noi dovremmo rispondere ai cittadini. *(Applausi dei senatori Benedetti Valentini e Spadoni Urbani)*. È come dire che la consulenza medica la può fare anche un infermiere. *(Applausi dai Gruppi IdV e PdL)*.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Signor Presidente, nel confermare la richiesta di verifica del numero legale, per la quale chiedo a dodici colleghi il sostegno, le faccio presente che lei aveva già posto in votazione l'emendamento. Pertanto, l'*iter* era da considerarsi concluso anche in relazione alle dichiarazioni di voto.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. La prossima volta la invocherò contro il suo Gruppo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Casoli, vada al suo posto, per favore. Proprio lei che dovrebbe collaborare nel regolamentare i lavori d'Aula!

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, occorrerebbe sapere se il sistema effettivamente funziona come ci fu spiegato, forse in maniera informale, all'inizio della legislatura. Ci fu detto che chiunque manifesti la propria presenza in Aula, anche se estrae la propria scheda, rimane registrato.

Allora è inutile fare la verifica adesso, perché, se si dovessero togliere 100 schede, risulterebbero presenti i 100 assenti, essendo stata la scheda infilata nel dispositivo di voto ed essendo stato premuto il relativo tasto.

Occorrerebbe avere un chiarimento in merito alla modalità tecnica della registrazione della presenza dei senatori in Aula. In caso contrario, questo è un esercizio del tutto inutile, per cui il controllo deve essere fatto preventivamente e non *ex post*.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, fino a quando la votazione è aperta, quanto dice lei non si verifica. Si verifica, invece, quando la votazione è chiusa.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta sino alle 19,40.

(La seduta, sospesa alle ore 19,18, è ripresa alle ore 19,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198(ore 19,43)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.235, identico agli emendamenti 2.236 e 2.237.

Verifica del numero legale

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Collegli, per favore, ciascuno al proprio posto.

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 19,45)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva.

5. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense.

6. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista dai commi 3, 4 e 5.

EMENDAMENTO 1.208 (TESTO 4) E SEGUENTI

1.208 testo 4/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 1.208 (testo 4), alla lettera d-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«A tal fine prevede come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli, ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 11; comprende fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevede, inoltre, la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.208 testo 4/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, CECCANTI, ADAMO, GHEDINI, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 1.208 (testo 4), dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

«d-ter) garantisce la libertà di concorrenza dei professionisti».

1.208 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa in particolare delle giovani generazioni».

1.501

Il Relatore

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «previo parere» con: «su proposta».

Di conseguenza sopprimere le parole: «il CNF esprime suddetti pareri» fino a fine periodo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la

prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

EMENDAMENTO 2.5 (TESTO 2) E SEGUENTI

2.5 (testo 2)

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, FRANCO VITTORIA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

2-*quinquies*. Dall'attuazione del comma 2-*quater* devono derivare risparmi non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «esclusivamente coloro che» con le seguenti: «coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,» e prima delle parole: «L'avvocato può esercitare» inserire le seguenti: «Possono essere altresì iscritti:

a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei

circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;

b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche».

2.215 (testo 2)

[D'ALIA, SERRA](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 46» inserire le seguenti: «nonché docenti universitari in materie giuridiche».

2.218 (testo 3)

[GERMONTANI](#)

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, l'assistenza dell'avvocato d'ufficio a favore della parte ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione.

3-*ter*. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 3-*bis* saranno stabilite con apposito decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio nazionale Forense.

3-*quater*. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense provvede all'adeguamento del relativo contributo annuo in attuazione della disciplina regolamentare prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al fine di assicurare la salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della relativa gestione assicurativa obbligatoria.

3-*quinquies*. Un quota pari ad almeno il 30 per cento relativa al montante dell'adeguamento contributivo annuo di cui al comma 3-*quater* andrà versata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in conto entrata al bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'adeguamento degli stanziamenti di spesa destinati alla copertura delle spese di giustizia di cui all'articolo 143 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».

2.219

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.220

[PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, il rinvio di udienza ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione. Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale Forense.»

2.235

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Sopprimere il comma 6.

2.236

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Sopprimere il comma 6.

2.237

DELLA MONICA, GIARETTA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, NEROZZI

Sopprimere il comma 6.

2.245 testo 5/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: «comunque».

2.245 testo 5/2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

2.245 testo 5/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «l'attività» inserire le seguenti: «libero-professionale».

2.245 testo 5/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «di consulenza» inserire la seguente: «legale».

2.245 testo 5/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.245 testo 5/6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.245 testo 5/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GIARETTA, ICHINO, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», secondo periodo, sostituire le parole: «ad esclusivo vantaggio» con le seguenti: «nell'interesse».

2.245 testo 5/8

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il terzo periodo con il seguente: «, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti.»

2.245 testo 5/9

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», quarto periodo, sopprimere le parole: «, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale.».

2.245 testo 5/10

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere l'ultimo periodo.

2.245 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.238

[ICHINO](#), [DELLA MONICA](#), [GIARETTA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [LEGNINI](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#), [MOLINARI](#), [NEROZZI](#), [PERDUCA](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240

CENTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241

GIARETTA, DELLA MONICA, ICHINO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LEGNINI, MORANDO, PORETTI, TONINI, MOLINARI, NEROZZI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444

D'ALIA, SERRA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.246**PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI**

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».***2.247****PORETTI, PERDUCA, BONINO**

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».***2.248****POLI BORTONE**

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

2.249**CARUSO**

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale, comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250**VICARI**

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.251**CARUSO**

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252**PINZGER**

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253**CARUSO**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

*«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».***ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 17.

Accantonato*(Incompatibilità)*

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;

d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato.

EMENDAMENTO 17.250 E SEGUENTI

17.250

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.251

IL RELATORE

Accantonato

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «pubblico».

17.212

D'ALIA, SERRA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.213

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, NEROZZI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) con la magistratura non togata».

17.214

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

17.215

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, NEROZZI

Accantonato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale»